

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 8 DEL 04.08.2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PERUGIA

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato D.Lgs. n. 165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999 e approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determina n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, approvato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020, ha autorizzato i Dirigenti delle Direzioni Territoriali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art.31 del Codice dei contratti pubblici, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento in conformità all'art. 5 Legge 241/90 e s. m. i.;

VISTO l'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. , che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche, secondo cui *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*;

VISTI il Titolo IV del Manuale delle Procedure Negoziali che disciplina le procedure per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, e in particolare gli art. 54 lettera a), 55 e 58 che ammettono il ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni mobili con carattere di urgenza;

CONSIDERATO il perdurare delle esigenze cautelative derivanti dall'emergenza del virus COVID-19;

VISTO il permanere dell'obbligo di utilizzo delle mascherine in luoghi chiusi;

CONSIDERATO che questa Direzione Territoriale di Perugia ha ritenuto opportuno acquistare per le vie brevi, ad un prezzo maggiormente conveniente rispetto a quello praticato nel catalogo elettronico, un quantitativo di mascherine chirurgiche pari al fabbisogno stimato fino a tutto dicembre 2021;

RITENUTO di rivolgersi per ragioni di opportunità - alla Farmacia Cortonese dr. Rossi Alessandro corrente in via R. Gallenga n. 124 06124 Perugia - , in grado di garantire una immediata fornitura, e l'applicazione di tariffe in linea con quelle di mercato;

PRESO ATTO che per l'acquisto di n. 1000 mascherine chirurgiche la Farmacia Cortonese ha applicato un prezzo pari ad € 190,00 IVA esclusa, prezzo considerabile congruo tenuto conto dei tempi e modi di intervento necessari a soddisfare le esigenze dell'Ufficio;

PRESO ATTO che la spesa suddetta è stata effettuata - per esigenze di economicità ed efficienza - con il fondo economale e pertanto non è sottoposta alla disciplina della tracciabilità, come da circolare DAF n. 1653/2011;

PRESO ATTO che la presente fornitura rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di richiedere il CIG, di cui all'allegato 1-bis circolare DAF n. 5861/2011;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza l'acquisto presso la Farmacia Cortonese dr. Rossi Alessandro *corrente in via R. Gallenga 124 a Perugia* di n. 1000 *mascherine chirurgiche* al prezzo di **€ 190,00 IVA esclusa**;

Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo 410610005 – materiale di consumo - a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2021 alla Direzione Territoriale di PERUGIA, quale Unità organizzativa gestore n. 4641 Centro di responsabilità n. 4641.

Il Direttore
dr. Sandro Simonetti